## Sentenza del 6 maggio 2021 -Giudice designato: Dott.ssa Marina Mangosi

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e

giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle

parti, quanto il *petitum* sostanziale, che va identificato soprattutto in

funzione della *causa petendi*, ossia dell'intrinseca natura della

posizione dedotta in giudizio (conf. Cass., Sez. Un., n. 21928/2018).

Qualora il contratto contenga sia una clausola compromissoria sia

una clausola che individui il foro territorialmente competente, la coesistenza

delle due previsioni — e sempre che la volontà compromissoria dei contraenti

sia chiara ed insuscettibile di interpretazioni alternative — deve essere

risolta sulla base dei principi di ordine generale in materia di

interpretazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 1362, 1° co., e

1363 c.c. e di conservazione del contratto *ex* art. 1367 c.c., in forza

del quale non solo che il contratto

o sue singole clausole devono essere

"interpretate nel senso in cui possano avere un qualche effetto"; ma anche che

il contratto "non risulti neppure in parte frustrato e che la sua efficacia

potenziale non subisca alcuna limitazione" (conf. Cass. n. 8301/07).

In ipotesi di coesistenza in un contratto di una clausola arbitrale e di una clausola che stabilisca la competenza del tribunale

ordinario, il cui contenuto faccia riferimento a tutte le ipotetiche

controversie originate dal contratto, l'intenzione delle parti deve essere

considerata nel senso della possibilità di poter ricorrere al collegio

arbitrale in via alternativa rispetto al ricorso al tribunale non potendosi

escludere la giurisdizione statale rispetto al collegio arbitrale, qualora non

sia possibile ricostruire la volontà delle parti stesse (conf. Cass. n.

22490/2018).

Principi espressi nel procedimento promosso da una società che aveva stipulato con un Comune due differenti contratti aventi ad oggetto,

quanto al primo, la concessione di derivazione idrica relativa a due impianti

di produzione idroelettrica e, quanto al secondo, la regolamentazione dei

rapporti economici relativamente alla cessione del diritto di superficie da

parte del Comune su terreni di sua proprietà interessati dalle opere funzionali

allo sfruttamento della concessione. Tali contratti contenevano due clausole

apparentemente contrastanti: una clausola compromissoria con la quale veniva

deferita ad arbitri ogni controversia e una seconda che devolveva alla

competenza esclusiva del foro territorialmente competente qualsiasi

controversia insorta in relazione alla validità, esecuzione o interpretazione del contratto.

Sent. 06.05.2021Download

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)